



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 dicembre 2013  
(OR. en)**

**16217/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0378 (NLE)**

---

---

**STAT 41  
FIN 761**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** che adegua, a decorrere dal  
1° luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari  
e degli altri agenti dell'Unione europea

---

**REGOLAMENTO (UE) n. .../2013 DEL CONSIGLIO**

**del**

**che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2013,  
l'aliquota del contributo al regime pensionistico  
dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 83 bis, e l'allegato XII,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato il rapporto sulla valutazione attuariale quinquennale 2013 del regime pensionistico, che aggiorna i parametri stabiliti da detto allegato. Da tale valutazione emerge che l'aliquota contributiva necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde al 10,3% dello stipendio base.
- (2) Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, l'aliquota del contributo dovrebbe pertanto essere portata al 10,3% dello stipendio base.
- (3) Tuttavia, il risultato di questo adeguamento può essere soggetto a modifica in funzione delle sentenze recenti e future concernenti l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per gli anni 2011 e 2012 e l'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2011. L'esecuzione di tali sentenze può incidere sul calcolo delle aliquote di contributo per gli anni 2012 e 2013, obbligando dunque il Consiglio a riadeguare tali aliquote di contributo con effetto retroattivo. Ove applicabile, ciò può comportare un recupero delle somme pagate in eccesso dal personale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,3%.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---